

**DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2016
513/2016/R/EEL**

**DISPOSIZIONI, PER L'ANNO TARIFFARIO 2016, IN MATERIA DI REMUNERAZIONE
RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI INCENTIVATI REALIZZATI NEL PERIODO 2008-
2011 DALL'IMPRESA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 settembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 ed il relativo allegato A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2012 – 2015);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 479/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 390/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 390/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 296/2015/R/COM)
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIT 2016 – 2019), come successivamente modificati e integrati.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha definito le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023;

- il TIT 2016 – 2019, approvato con la sopra citata deliberazione 654/2015/R/EEL, reca disposizioni tariffarie con riferimento al primo quadriennio del periodo di regolazione (2016 – 2019);
- il comma 13.1, del TIT 2016 – 2019 stabilisce che, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2011, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito specificata al comma 12.4, del TIT 2012 – 2015, per le relative tipologie e durate;
- gli investimenti incentivati TPR ammessi alla maggior remunerazione riconosciuta dal TIT 2016 – 2019, salvo dismissioni e tenuto conto del degrado progressivo del cespite, producono effetti tariffari per tutta la durata prevista dell'incentivazione;
- ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati, di cui all'articolo 13, del TIT 2016 – 2019, come previsto dall'articolo 54, del TIT 2016 – 2019 medesimo, può essere utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC₃.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento agli investimenti incentivati TPR dichiarati dall'impresa HERA SPA – id AEEGSI 841 (di seguito: HERA), gli uffici hanno effettuato specifiche istruttorie al fine di determinare, per ciascun investimento incentivato entrato in esercizio negli anni 2008 – 2011, ammissibilità, ovvero inammissibilità, alla maggiorazione del tasso di remunerazione;
- con riferimento agli investimenti incentivati TPR, entrati in esercizio nell'anno 2008, con la deliberazione 479/2013/R/EEL, l'Autorità ha, tra l'altro, dichiarato la non ammissibilità degli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2008, come riportati nella tabella 2a allegata alla medesima deliberazione;
- con la deliberazione 390/2014/R/EEL l'Autorità ha ammesso alla maggiore remunerazione, di cui al comma 12.4, del TIT 2012-2015, gli investimenti effettuati da HERA, entrati in esercizio nel TPR, come riportati nella tabella 1 allegata alla medesima deliberazione.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità, a valere dall'1 luglio 2016, in adempimento alle disposizioni di separazione del marchio introdotte con deliberazione 296/2015/R/COM, HERA ha ceduto l'attività di distribuzione di energia elettrica in favore della società INRETE Distribuzione energia SPA – id AEEGSI 25367 (di seguito: INRETE).

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 13.1, del TIT 2016 – 2019, determinare l'ammontare di maggiore remunerazione spettante a HERA, in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio nel TPR, riferito ai riconoscimenti per l'anno tariffario 2016 e prevederne l'erogazione in favore della società INRETE Distribuzione energia SPA (id AEEGSI 25367), attuale avente causa

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di maggiore remunerazione degli investimenti incentivati di cui al comma 13.1 del TIT 2016 – 2019 per l'anno tariffario 2016

- 1.1 L'ammontare relativo alla maggiore remunerazione, di cui al comma 13.1, del TIT 2016 – 2019, spettante a INRETE Distribuzione energia SPA (id AEEGSI 25367), con riferimento all'anno tariffario 2016, in relazione agli investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2011, è indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 1.2 La Cassa per i servizi energetici e ambientali, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga l'importo di cui alla Tabella 1.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento e le relative tabelle sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

22 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni